

RELAZIONE

A seguito dell'incarico conferito alla Commissione Giuridica nominata con atti nn.867 del 25 febbraio 1998, 6101 del 14 ottobre 1998 e 6346 del 2 dicembre 1998 e in ottemperanza al disposto di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 30/98, è stato elaborato lo schema tipo di **“ATTO COSTITUTIVO – STATUTO DI CONSORZIO OBBLIGATORIO”** per consentire l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, all'interno dei programmi di recupero di cui all'art. 3 della legge n. 61/97 o nei casi contemplati dal comma 6 dell'art. 8 della stessa legge regionale n. 30/98, così come meglio specificati dall'art. 12 della deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 1998, n. 5180.

L'elaborato in questione, che mira alla massima semplificazione, indica i contenuti minimi indispensabili per la costituzione del “Consorzio obbligatorio” lasciando alla volontà dei consorziati la possibilità di apportarvi tutte le integrazioni ritenute necessarie, purchè conformi alla normativa vigente in materia, per disciplinare più puntualmente i rapporti tra gli stessi consorziati.

Pare opportuno evidenziare che il presente Statuto prevede un Consorzio di diritto amministrativo che agisce con norme di diritto privato e che non ha natura di impresa, ma di associazione senza fini di lucro e pertanto:

- a) non è soggetto a I.V.A., ma è titolare esclusivamente del codice fiscale da richiedere ai preposti uffici finanziari;
- b) ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, è sostituto di imposta e, come tale, obbligato ad operare le ritenute fiscali;
- c) deve rilasciare, ai sensi dell'art. 7 bis dello stesso D.P.R. n. 600/73, un certificato attestante l'ammontare delle somme corrisposte e assoggettate a ritenute, con indicazione della relativa causale;
- d) deve registrare l'atto costitutivo all'Ufficio del Registro scontando l'imposta di registro pari all'1% delle quote versate nel fondo sociale, con un minimo di L. 250.000.

Si ricorda che il Comune competente per territorio dovrà farsi parte attiva nel promuovere la costituzione dei Consorzi obbligatori, attraverso specifico invito rivolto ai proprietari o, nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 4, ai titolari di diritti reali sulla UMI oggetto di intervento unitario, a procedere a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 6/98, previa verifica dei relativi titoli di proprietà o di diritti reali.

In sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto da parte degli aventi titolo, il Comune dovrà verificare l'identità dei sottoscrittori ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.

Si ricorda infine che, sempre in base alla vigente normativa, qualora si ritenga necessaria l'autentica delle firme, alla stessa potrà procedere anche il Segretario comunale o il Funzionario a ciò preposto.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIURIDICA